



COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA

Via Roma 21 - c.a.p. 28074 C.F. 00167670033

UFFICIO TECNICO

ORDINANZA N...5...

PROT. 1054

(Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Oggetto: **Proroga ordinanza n 4 del 12.04.2013 per l'accensione impianti di riscaldamento dal 22.04.2013 al 30.04.2013.**

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedenza Ordinanza Sindacale n. 4 del 12.04.2013 di proroga accensione impianti di riscaldamento dal 15.04.2013 al 21.04.2013;

PRESO ATTO del perdurare del repentino abbassamento delle temperature soprattutto durante le prime ore del mattino, che si discostano dalla media stagionale;

VISTO che il Comune di Ghemme è inserito nella "zona climatica E", nella quale è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento durante 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile e che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

RITENUTO opportuno prorogare la possibilità d'accensione degli impianti di riscaldamento esistenti sul territorio comunale da Lunedì 22.04.2013 a Martedì 30.04.2013, per un numero massimo di numero 7 (sette) ore giornaliere, salvo modifica in caso di peggioramento o di revoca in caso di miglioramento delle condizioni atmosferiche;

VISTI:

- l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 412 del 26.08.1993;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

Di prorogare la possibilità d'accensione degli impianti di riscaldamento con decorrenza dal 22.04.2013 al 30.04.2013 e comunque, fino allo stabilizzarsi delle temperature sulle medie primaverili tipiche del periodo e del luogo, con l'osservanza delle disposizioni di seguite esplicitate, ai sensi del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993:

1. gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore alle sette ore giornaliere;
2. è consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento;
3. l'attivazione degli impianti di riscaldamento deve avvenire tra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ogni giorno;
4. i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli fissati dall'art. 4 del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 e sono pari a 20°C + 2°C di tolleranza, ad eccezione per gli edifici adibiti ad attività artigianali e assimilabili, per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza;

5. le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento non si applicano agli edifici adibiti a:

- ospedali, cliniche e case di cura o simili, compresi gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici,
- scuole materne e asili nido, alberghi pensioni ed attività assimilabili,
- impianti sportivi, piscine, saune ed assimilabili,
- attività industriali ed artigianali od assimilabili, nei casi in cui ciò sia dovuto a precise esigenze tecnologiche o di produzione;

6. Sono esonerati dalle limitazioni sulla durata giornaliera di attivazione degli impianti per il riscaldamento, i casi elencati al comma 6 art. 9 del D.P.R. 412/1993, tra cui gli impianti:

- che utilizzano calore provenienti da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore,
- centralizzati dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993,
- che utilizzano sistemi di riscaldamento a pannelli radianti incassati nell'opera muraria,
- condotti mediante "contratti di servizio energia"

Di fornire immediata informazione alla popolazione della presente ordinanza, mediante affissione della stessa all'Albo Pretorio comunale on-line e sul sito internet comunale.

Ghemme, lì 22/04/2013

